

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2118

Approvazione del Codice Etico e del Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento della Rete Solidale dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco. LR n.13/2017.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O., confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- L'Italia è stato tra i primi Paesi al mondo ad aver adottato una legge (Legge 19 agosto 2016 n. 166, cd. Legge Gadda) che introduce gli obiettivi di solidarietà e riduzione degli sprechi di ogni tipo, in ambito alimentare, agricolo e agroalimentare, farmaceutico, disciplinando la distribuzione delle eccedenze alimentari, nonché dei medicinali non utilizzati e presenta un approccio strategico al problema dello spreco in applicazione del principio di sussidiarietà.
- La legge n. 205 del 2017, cd. Legge di bilancio 2018, ha modificato l'ambito di applicazione della Legge Gadda, estendendolo anche ai medicinali, ai prodotti farmaceutici e ad altri prodotti definiti "a fini di solidarietà sociale",
- la Regione Puglia, recependo la normativa nazionale, ha adottato la LR n. 13 del 18 maggio 2017 sul recupero e riutilizzo delle eccedenze sopra descritte, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, riconoscendo, valorizzando e promuovendo l'attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari, ma non solo, in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.
- Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS), ha accolto le sollecitazioni dell'Unione Europea in materia di riduzione degli sprechi e, attraverso le opportune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. "testo unico ambientale"), ha recepito la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE). Ai sensi dell'articolo 29 della direttiva de qua è stato adottato il Programma nazionale di prevenzione di rifiuti, di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 2013, dettando misure di carattere generale, nonché specifici interventi sui flussi prioritari di rifiuti, con l'obiettivo di ridurre allo stesso tempo sprechi e rifiuti.

Considerato che:

- è stato avviato un percorso coordinato dalla prefettura di Lecce e con la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce, la Provincia di Lecce, il Comune di Lecce volto a favorire la transizione verso "un'economia Solidale" riducendo lo spreco, nonché l'impatto sull'ambiente dei rifiuti, attraverso il recupero e la donazione dei prodotti invenduti.
- La prefettura di Lecce ha trasmesso in data 09/12/2020 la nota prot. 152763 con la quale ha trasmesso il testo definitivo del "Codice Etico dei soggetti attuatori del recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e degli altri beni a fini di solidarietà sociale, e dei componenti la Rete Solidale" (di seguito Codice Etico) ed il "Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento della Rete Solidale dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco" (di seguito Disciplinare), in attuazione di quanto previsto all'art.7 del suddetto Codice Etico.

Ritenuto che:

- I suddetti Codice Etico e Disciplinare si propongono di realizzare i principi di solidarietà e tutela delle fragilità sociali, tutela dell'ambiente e sostenibilità, tracciabilità e sicurezza dei prodotti, non discriminazione e tutela della riservatezza.
- Sia opportuno procedere alla approvazione di corrette regole che i soggetti attuatori coinvolti nelle

azioni di recupero, raccolta e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti sono tenuti a rispettare.

- In ottica di collaborazione inter-istituzionale e di attuazione della LR n. 13/2017 e della Legge n.166/2016, sia opportuno costituire, promuovere e supportare, in qualità di soggetto promotore assieme ad altre istituzioni pubbliche, una Rete solidale dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco, che sarà operativa sul territorio salentino e che intende fronteggiare il fenomeno degli sprechi e promuovere e sostenere la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, con interventi atti a limitare e ridurre le condizioni di disagio economico, valorizzando nello stesso tempo l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dai soggetti attuatori, con la raccolta e la redistribuzione dei generi alimentari, anche non idonei alla commercializzazione, ma commestibili, dei pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione, delle eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, nonché dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti di solidarietà sociale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 co. 4 lett. k della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:

1. Di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare il "Codice Etico dei soggetti attuatori del recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e degli altri beni a fini di solidarietà sociale, e dei componenti la Rete Solidale" (Allegato A) e lo schema di "Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento della Rete Solidale dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco" (Allegato B), parti integranti del presente provvedimento.
3. Di autorizzare, in qualità di Soggetto Promotore, il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G.R. a sottoscrivere i suddetti Codice Etico e Disciplinare.
4. Di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli adempimenti amministrativi di competenza e relativi all'iniziativa di cui al presente provvedimento.
5. Di prendere atto che la partecipazione a gruppi tecnici e alle attività scaturenti dal presente provvedimento è prevista a titolo gratuito.
6. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.
7. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, alla Prefettura di Lecce, all'Assessorato all'Agricoltura e all'Assessorato al Welfare.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.
Ing. Diego Catalano

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Dott. Pierluigi Ruggiero

Il Proponente
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:

1. Di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare il *"Codice Etico dei soggetti attuatori del recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e degli altri beni a fini di solidarietà sociale, e dei componenti la Rete Solidale"* (Allegato A) e lo schema di *"Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento della Rete Solidale dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco"* (Allegato B), parti integranti del presente provvedimento.
3. Di autorizzare, in qualità di Soggetto Promotore, il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G.R. a sottoscrivere i suddetti Codice Etico e Disciplinare.
4. Di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli adempimenti amministrativi di competenza e relativi all'iniziativa di cui al presente provvedimento.
5. Di prendere atto che la partecipazione a gruppi tecnici e alle attività scaturenti dal presente provvedimento è prevista a titolo gratuito.
6. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.
7. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, alla Prefettura di Lecce, all'Assessorato all'Agricoltura e all'Assessorato al Welfare.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Giovanni Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Michele Emiliano

ALLEGATO A



Prefettura di Lecce




REGIONE PUGLIA



Provincia di Lecce



Città di Lecce

RUGGIERO
PIERLUIGI
21.12.2020
15:38:00
UTC

Codice Etico

Dei soggetti attuatori del recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e degli altri beni a fini di solidarietà sociale, e dei componenti la Rete Solidale

PROMOSSO DA

- ❖ *Prefettura di Lecce*
- ❖ *Regione Puglia*
- ❖ *Provincia di Lecce*
- ❖ *Comune di Lecce*
- ❖ *Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce*

E CON L'ADESIONE DI

- ❖ Direzione Generale ASL Lecce
- ❖ Università del Salento
- ❖ U.S.R. Puglia – Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce
- ❖ Comunità Emmanuel Onlus – Emporio Solidale

nonché partner pubblici e rappresentanti della Grande Distribuzione e del Terzo Settore



Indice

Premessa

- Art. 1 *Definizione*
- Art. 2 *Ambito e modalità di applicazione del codice etico*
- Art. 3 *Marchio Etico*
- Art. 4 *Trasparenza e Tracciabilità*
- Art. 5 *Sicurezza Alimentare*
- Art. 6 *Selezione delle persone in stato di bisogno*
- Art. 7 *Costituzione di una Rete Solidale dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco*
- Art. 8 *Promozione e pubblicizzazione della Rete Solidale*
- Art. 9 *Monitoraggio*
- Art. 10 *Competenza dell'Ufficio Scolastico Territoriale*
- Art. 11 *Associazioni - Sottoscrizione e adesioni successive*
- Art. 12 *Validità del Codice*



Premessa

Lo spreco alimentare in Italia vale lo 0,88% del Pil, ovvero oltre 15 miliardi di euro, che costituiscono la somma dello spreco a livello domestico (12 miliardi) e di quello di filiera, tra produzione e distribuzione, stimato in oltre 3 miliardi. Ogni anno circa 220 mila tonnellate di cibo, pari a 18,7 chili di cibo per metro quadrato di superficie di vendita, restano invendute nel retro dei negozi alimentari e nella grande distribuzione¹.

E da qui vengono avviate a smaltimento nonostante sarebbero in grado di sfamare migliaia di persone.

Sono considerate eccedenze alimentari:

- a) *le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, nonché per prossimità alla data di scadenza, nonché le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, ma perfettamente commestibili;*
- b) *i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare;*
- c) *i prodotti agricoli non raccolti;*
- d) *i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e della somministrazione collettiva, perfettamente commestibili;*
- e) *ogni altro prodotto rientrante nell'art. 2, comma 1, lett. c, Legge Gadda.*

L'Italia è stato tra i primi Paesi al mondo ad aver adottato una legge (Legge 19 agosto 2016 n. 166, cd. Legge Gadda) che introduce gli obiettivi di solidarietà e riduzione degli sprechi di ogni tipo, in ambito alimentare, agricolo e

¹ Elaborazione Dipartimento di Scienze e Tecnologie agroalimentari - Università di Bologna e Last Minute Market - Osservatorio Waste Watcher per il 2019.



agroalimentare, farmaceutico, disciplinando la distribuzione delle eccedenze alimentari, nonché dei medicinali non utilizzati e presenta un approccio strategico al problema dello spreco in applicazione del principio di sussidiarietà.

La legge n. 205 del 2017, cd. Legge di bilancio 2018, ha modificato l'ambito di applicazione della Legge Gadda, estendendolo anche ai medicinali, ai prodotti farmaceutici e ad altri prodotti definiti "a fini di solidarietà sociale", quali quelli destinati all'igiene e alla cura della persona, per la pulizia della casa, prodotti di cartoleria e di cancelleria.

Si estende, così, anche la platea dei donatori, includendo le farmacie, le parafarmacie, i grossisti, le aziende titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, i loro concessionari e i distributori.

Anche la Regione Puglia, recependo la normativa nazionale, ha adottato la legge n. 13 del 18 maggio 2017 sul recupero e riutilizzo delle eccedenze sopra descritte, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, riconoscendo, valorizzando e promuovendo l'attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari, ma non solo, in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

Lo sperpero che diventa rifiuto, ha un costo per la collettività. In tale ottica, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS), ha accolto le sollecitazioni dell'Unione Europea in materia di riduzione degli sprechi e, attraverso le opportune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. "testo unico ambientale"), ha recepito la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE). Ai sensi dell'articolo 29 della direttiva de qua è stato adottato il Piano nazionale di prevenzione di rifiuti, di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 2013, dettando misure di carattere generale, nonché specifici interventi sui flussi prioritari di rifiuti. Entrambi i piani pongono le basi



per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente Codice, attraverso la definizione di misure volte a ridurre la quantità di prodotti alimentari destinati al consumo che finiscono tra i rifiuti, incluse quelle sulla donazione, nonché attraverso la previsione di campagne di sensibilizzazione nazionale contro lo spreco alimentare in Italia, incidendo, altresì, sul versante domestico.

Il legislatore ha previsto, altresì, incentivi fiscali per sostenere e promuovere la limitazione degli sprechi favorendo l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. In particolare, è intervenuto in materia di tassazione sui rifiuti, introducendo quale componente di riduzione della tassa un coefficiente *"proporzionale alla quantità di prodotti dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione"* (vds. Art. 17 della Legge Gadda).

Tanto premesso, il presente Atto si inserisce all'interno di un contesto normativo volto a favorire la transizione verso *"un'economia solidale"*, riducendo lo spreco, nonché l'impatto sull'ambiente dei rifiuti, attraverso il recupero e la donazione dei prodotti invenduti.

Pertanto, in considerazione della rilevanza dell'impatto sociale dell'azione svolta a favore di soggetti in condizioni di bisogno, il Tavolo antisprechi, costituito presso la Prefettura di Lecce e composto dai primi firmatari del presente documento, ha concordato di proporre a tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla partecipazione alla Rete Solidale, l'adesione al presente Codice etico al fine di promuovere, consolidare, disciplinare e qualificare le fasi di recupero, raccolta, distribuzione dei beni lungo tutta la filiera agroalimentare e non solo, nonché diffondere la cultura antisprechi nelle scuole e nelle realtà economico-produttive, istituzionali, sociali.



Art. 1 Definizione

1. Il "Codice Etico" definisce l'insieme delle regole di comportamento di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle diverse fasi di raccolta e distribuzione dei prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, e costituisce la Rete Solidale, composta dai firmatari del detto documento e regolata dal "Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento della Rete Solidale dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco", che costituisce parte integrante del presente Codice.
2. Il presente Codice si propone di realizzare i principi di solidarietà e tutela delle fragilità sociali, tutela dell'ambiente e sostenibilità, tracciabilità e sicurezza dei prodotti, non discriminazione e tutela della riservatezza.
3. Sono obiettivi del codice etico:
 - a) diffondere e rendere noti i suddetti valori e i principi nei quali i soggetti attuatori si riconoscono, in modo che ogni decisione presa anteponga agli interessi meramente economici il benessere ed il rispetto per i destinatari dell'azione solidale;
 - b) indicare le corrette regole di base che i soggetti firmatari coinvolti nelle azioni di recupero, raccolta e distribuzione di derrate prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti sono tenuti a rispettare;
 - c) valorizzare i comportamenti antispreco e introdurre metodi di valutazione e promozione degli stessi.



Art. 2

Ambito e modalità di applicazione del Codice Etico

1. Il Codice Etico è rivolto a tutti i soggetti impegnati nel recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari e degli altri prodotti di cui all'articolo 1 ed a tutti coloro che si adoperano per condividerne e realizzarne gli obiettivi, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di recupero e distribuzione dei prodotti medesimi.

Art. 3

Marchio Etico e attività

1. E' prevista l'attribuzione del Marchio Etico. Tale marchio attesterà che l'organizzazione che lo utilizza agisce nel rispetto dei principi e dei requisiti di cui al presente Codice e svolge le attività ivi previste, tra le quali:
 - a) recupero, stoccaggio e redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di povertà e grave disagio sociale;
 - b) acquisto di beni e servizi utili ad una efficiente attività di recupero, conservazione e distribuzione dei beni che costituiscono eccedenza alimentare, prodotti farmaceutici e ad altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
 - c) allestimento di sedi per lo stoccaggio e la distribuzione delle eccedenze alimentari;
 - d) sviluppo di progetti di educazione e sensibilizzazione per la diffusione di una corretta cultura della nutrizione e della lotta allo spreco alimentare, nonché di formazione dei relativi operatori;
 - e) costituzione di reti locali tra soggetti attivi, operanti nei settori dell'agroalimentare e del terzo settore;



- f) distribuzione delle derrate e di tutti gli altri prodotti di cui alla normativa vigente in materia, destinati alle persone in stato di bisogno nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità;
2. Resta salva la possibilità di individuare ulteriori attività coerenti con quanto previsto nel Codice etico.
 3. L'attribuzione del Marchio, disciplinata da un Regolamento, è affidata a Camera di Commercio, che cura la verifica del possesso dei requisiti in seno alla Canina di Regia della Rete.

Art. 4 **Trasparenza e tracciabilità**

1. Tutte le fasi del sistema di recupero, raccolta e distribuzione di alimenti e altri prodotti a fini di solidarietà sociale sono improntate al principio della trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, al fine di rendere al cittadino in stato di bisogno un servizio ispirato ai principi di eguaglianza, integrità e lealtà.
2. La tracciabilità di filiera rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di recupero e riutilizzo dei prodotti, messe in atto dal soggetto attuatore e costituisce elemento essenziale della gestione dei diversi processi, nel rispetto del principio della trasparenza.
3. La rintracciabilità di filiera deve consentire di identificare tutti gli operatori coinvolti nel processo distributivo.
4. I soggetti coinvolti nel processo distributivo devono poter essere in grado di indicare:
 - a) i responsabili della cessione degli alimenti (fornitori) (c.d. rintracciabilità in Entrata/Monte);



- b) i responsabili della distribuzione dei prodotti (c.d. rintracciabilità in Uscita/Valle);
- c) i soggetti che devono disporre di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti tutte le possibili informazioni al riguardo;
- d) il percorso dei prodotti, dal momento del conferimento alla Rete Solidale fino a quello della distribuzione ai destinatari finali;
- e) i beneficiari in stato di bisogno, registrati assicurando il rispetto della riservatezza secondo la normativa vigente.

Art. 5 **Sicurezza alimentare**

Al fine di garantire la sicurezza alimentare, il sistema di recupero, raccolta e distribuzione di alimenti ai fini di solidarietà sociale, deve svolgersi in applicazione del "Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative" –adottato ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento CEE n.852/2004, dalla Caritas Italiana e dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Art. 6 **Selezione delle persone in stato di bisogno**

1. I destinatari della distribuzione sono individuati a cura dell'Ambito Territoriale Sociale di Zona competente o dei Servizi Sociali del Comune interessato.
2. I requisiti di accesso devono essere resi pubblici.



3. Al di fuori del presente Codice, i soggetti aderenti, erogatori dell'eccedenza, potranno proporre l'indicazione di ulteriori soggetti destinatari individuati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge Gadda, in raccordo con l'Ambito Territoriale Sociale di Zona competente.
4. I criteri e le procedure adottate devono consentire di stilare, per ciascun comune dell'Ambito, una graduatoria degli aventi diritto in cui sia evidente che le valutazioni sono state effettuate sulla base dei criteri di selezione enunciati e che sono escluse assegnazioni arbitrarie di beni e prodotti.

Art. 7

Costituzione di una Rete Solidale dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco

1. Il presente Codice Etico determina la costituzione di una Rete Solidale composta dai primi firmatari del presente documento e dai diversi soggetti coinvolti nella lotta allo spreco al quale possono iscriversi rispettivamente:
 - a) le Fondazioni, le Cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e tutti gli altri soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro che abbiano nella propria missione, o nel proprio curriculum, le finalità della promozione di attività in favore di soggetti in stato di bisogno o di grave disagio sociale coerenti con le finalità del presente Codice;
 - b) i soggetti attuatori (imprese, aziende, soggetti economici) che siano parte attiva nel recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari dei prodotti farmaceutici e degli altri beni a fini di solidarietà sociale;



2. I soggetti di cui al comma 1 devono garantire le procedure di sicurezza alimentare e farmacologica, previste dalle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti.
3. Tali soggetti opereranno inoltre nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Art. 8

Promozione e pubblicizzazione della Rete Solidale

Regione, Comune, Provincia, Camera di Commercio, nonché tutti i sottoscrittori del presente Atto, provvedono a dare la massima pubblicità alla Rete al fine di concorrere a una concreta diffusione della cultura della lotta allo spreco.

Art. 9

Monitoraggio

Presso la Prefettura, d'intesa con Provincia e Camera di Commercio, verrà promossa apposita attività di monitoraggio dell'attuazione del presente Codice Etico. In sede di monitoraggio potranno essere valutate eventuali segnalazioni o modifiche al Codice ed ogni attività connessa all'operatività del Marchio.

Art. 10

Competenza dell'Ufficio Scolastico territoriale

L'Ufficio Scolastico Territoriale si impegna a promuovere presso gli Istituti scolastici iniziative di sensibilizzazione ed educazione per il rafforzamento della



cultura del recupero e riutilizzo nell'ambito degli interventi di educazione alimentare.

Art. 11
Associazioni
Sottoscrizione e adesioni successive

Il presente Codice, dopo la prima sottoscrizione da parte dei soggetti partecipanti al Tavolo Antisprechi presso la Prefettura di Lecce, è aperto alla necessaria sottoscrizione per adesione, oltre che dei soggetti di cui al precedente art. 7, quale presupposto della loro iscrizione alla Rete Solidale, anche degli Enti del terzo Settore che intendono collaborare alle attività ivi previste o proporre autonome progettualità, coerenti con lo stesso e compatibili con la legislazione vigente in materia.

Art. 12
Validità del Codice

Il presente Atto, fatte salve integrazioni, rese indispensabili da sopravvenute disposizioni, ha validità di due anni dalla data di prima sottoscrizione da parte dei soggetti partecipanti al Tavolo Antisprechi presso la Prefettura di Lecce, con possibilità di rinnovo espresso alla scadenza.

Lecce,

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE



Per la REGIONE PUGLIA

Per la CAMERA DI COMMERCIO

Per la PROVINCIA DI LECCE

Per il COMUNE DI LECCE

E CON L'ADESIONE DI

IL DIRETTORE GENERALE ASL DI LECCE

Per l'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE

Per l'UNIVERSITA' DEL SALENTO



Per la COMUNITA' EMMANUEL

**DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA RETE SOLIDALE
DEI SOGGETTI SOCIALMENTE RESPONSABILI NELLA LOTTA ALLO SPRECO**

ART. 1

COSTITUZIONE DELLA RETE

1. In attuazione dell'art.7 del Codice Etico approvato dal Tavolo Antisprechi presso la Prefettura di Lecce, è costituita la Rete solidale dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco (*d'ora in poi, Rete*) che sarà operativa sul territorio salentino per lo svolgimento delle attività così come disciplinate dal Codice Etico, dalla Legge n.166/2016, dalla L.R. n.13/2017 e dal presente Disciplinare.

ART. 2

FINALITA'

1. La Rete intende fronteggiare il fenomeno degli sprechi e promuovere e sostenere la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, con interventi atti a limitare e ridurre le condizioni di disagio economico, valorizzando nello stesso tempo l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dai soggetti attuatori, con la raccolta e la redistribuzione dei generi alimentari, anche non idonei alla commercializzazione, ma commestibili o dei pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e dalle eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, nonché dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti di solidarietà sociale.
2. La Rete persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - raccolta e distribuzione di eccedenze di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
 - costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande

distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva, nonché del settore farmaceutico, con i soggetti del terzo settore;

- predisposizione di progetti d’informatizzazione e di formazione a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
- recupero dei prodotti agroalimentari prossimi alla scadenza e destinati all’eliminazione dal circuito commerciale, dei prodotti agricoli non raccolti rimasti nei campi e dei pasti non serviti dalla ristorazione al fine di sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento;
- consentire una riduzione dei rifiuti destinati alla discarica, ridurre i costi di smaltimento, nonché favorire la creazione di nuovi posti di lavoro nei servizi di contrasto della povertà, della disuguaglianza, dello spreco.

ART. 3

COMPOSIZIONE DELLA RETE

1. Sono componenti di diritto della Rete i sottoscrittori iniziali del Codice Etico di cui all’art.1 (**Soggetti promotori**).
2. Possono inoltre aderire alla Rete:
 - a) quali **soggetti donatori**, le Fondazioni, le Cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e tutti gli altri soggetti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, che abbiano nella propria missione, o nel proprio curriculum, le finalità della promozione di attività in favore di soggetti in stato di indigenza, di bisogno o di grave disagio sociale coerenti con le finalità del presente regolamento;
 - b) quali **soggetti donatori**, i soggetti attuatori (imprese, aziende, soggetti economici) che siano parte attiva nel recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e degli altri beni a fini di solidarietà sociale.
3. La domanda di adesione, da indirizzare alla Cabina di Regia di cui al successivo art.10, dovrà essere corredata da:
 - Statuto / Atto costitutivo;
 - Copia del Codice Etico e del presente Disciplinare sottoscritti per adesione ;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di condizioni ostative di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016.
4. Sulla domanda di adesione e sulla conseguente attribuzione del Marchio Etico si pronunzierà la Cabina di Regia entro 30 giorni dalla sua presentazione.

5. In caso di accoglimento della domanda di adesione il soggetto sarà inserito nella "Green List", di cui al successivo articolo 4.

ART. 4

GREEN LIST DELLA RETE SOLIDALE

1. Presso la Prefettura di Lecce è istituito l'elenco (Green List) dei soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 3 che aderiscono alla Rete. L'elenco è articolato in 2 ambiti comprendenti rispettivamente i soggetti come ivi indicati: lettera a) (soggetti donatari) e b) (soggetti donatori).
2. L'iscrizione degli operatori nella Green List è subordinata all'assenza di condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 ed all'osservanza del Codice Etico e del presente Disciplinare, nonché all'espresso impegno a rispettare i seguenti requisiti:
 - a) osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19;
 - b) rispetto delle normative sanitarie, delle regole del commercio e del consumo in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di farmaci e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
 - c) implementazione di un piano di autocontrollo della propria filiera e in particolare predisposizione di specifiche procedure ai sensi dell'art. 5 della Legge 166/2016 per la donazione, con la previsione di corrette prassi operative per garantire la sicurezza igienico sanitaria fino al momento della cessione (per i soli soggetti di cui al comma 1 lett. b);
 - d) esclusione dalle donazioni di prodotti non conformi, deteriorati, sporchi o che potrebbero rappresentare un pericolo per il consumo;
 - e) previsione per i propri dipendenti di una formazione che comprenda un addestramento e aggiornamento specifico sull'implementazione dei processi interni all'azienda e sull'uso delle attrezzature finalizzato al recupero delle eccedenze e al non spreco, diffusione delle buone pratiche e predisposizione di cartellonistica per l'ottimizzazione delle operazioni di donazione (per i soli soggetti di cui al comma 1 lett. b);
 - f) mantenimento degli alimenti donati nelle condizioni di presentazione e conservazione previste per legge (tempo/temperature per i prodotti deperibili) fino alla loro presa in carico da parte del donatario;

- g) supporto della donazione di alimenti semilavorati con documentazione che precisi le modalità del loro utilizzo (completamento fine cottura, doratura, preparazione, ecc.);
 - h) garanzia, in caso di prodotti alimentari non conformi per meri problemi di etichettatura (es: etichetta che erroneamente indica un ingrediente diverso da quello contenuto), della documentazione accompagnatoria contenente le informazioni aggiuntive/sostitutive comprese quelle relative all'eventuale presenza di allergeni.
3. L'inosservanza delle condizioni di cui al precedente comma 2 può comportare la cancellazione dalla Green List e la perdita del Marchio Etico su insindacabile valutazione della Cabina di Regia di cui all'art. 10 del presente documento, che attiverà opportuni controlli.

ART. 5

SOGGETTI PROMOTORI

1. I soggetti promotori supportano la Rete rispetto al raggiungimento degli scopi, facilitando processi di integrazione a rete su tutto il territorio di competenza amministrativa per costruire a tale scopo partenariati per accedere a linee di finanziamento per la realizzazione di specifiche attività progettuali.
2. I soggetti promotori attivano tutte le possibili azioni per partecipare a programmi e progetti di sostegno delle attività antispreco allo scopo di poter beneficiare di contributi per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze, alimentari e non alimentari, a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

ART. 6

SOGGETTI DONATARI

1. I soggetti donatari devono adottare modalità organizzative e di gestione tali da garantire l'igiene e la sicurezza dei prodotti donati durante tutte le fasi delle attività di raccolta fino alla destinazione finale, dotandosi di procedure tecniche e adeguate attrezzature.

ART. 7

SOGGETTI DONATORI

1. I soggetti donatori devono essere operatori del settore alimentare e non alimentare (commercio, ristorazione o produzione), nonché farmaceutico e parafarmaceutico, in qualità di imprese registrate o riconosciute ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e farmacologica e come tali devono garantire che il prodotto ceduto gratuitamente sia perfettamente fruibile e non costituisca un rischio per il consumatore. I donatori devono garantire la rintracciabilità, come previsto dalla disciplina comunitaria, nonché il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.
2. Gli operatori che cedono gratuitamente i prodotti devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria.
3. I prodotti confezionati deperibili e non deperibili devono essere in perfetto stato di conservazione e alla giusta temperatura di conservazione, le confezioni devono essere integre e non si devono, tra l'altro, evidenziare segni d'infestazione da insetti o da altri animali. Non possono essere donati prodotti con la data di scadenza superata, mentre possono essere utilizzati prodotti alimentari con termine minimo di conservazione superato purché sia disponibile la dichiarazione del produttore attestante la loro commestibilità.
4. Eccedenze di ristorazione o comunque di cibo cotto, se non immediatamente somministrate, è opportuno siano preventivamente sottoposte ad abbattimento della temperatura fino a -10°C presso il luogo di produzione o di vendita e conservate a tale temperatura fino al momento del consumo.
5. Al termine del periodo di emergenza sanitaria, le presenti disposizioni potranno essere rimodulate.

ART. 8

TRASPARENZA E TRACCIABILITA' DELLA FILIERA ALIMENTARE

1. La tracciabilità alimentare è identica a quella fissata per gli alimenti prodotti o distribuiti nel normale circuito commerciale. I controlli e le relative registrazioni vanno eseguiti prima della donazione da parte del donatario. Durante il recupero del cibo, il donatario controlla lo stato di conservazione dei prodotti consegnati e la temperatura del prodotto per i prodotti caldi o refrigerati.
2. I donatori devono provvedere ad una selezione degli alimenti che vogliono cedere prevedendo corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza

igienico-sanitaria dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, certificando che le eccedenze recuperate/donate, fino al loro ritiro da parte dei donatori, sono ancora perfettamente edibili e sicuri dal punto di vista igienico-sanitario.

3. La responsabilità del donatore sarà limitata solo alla parte della catena alimentare che controlla e traccia ogni giorno nel suo sistema qualità: rispetto delle temperature di conservazione, TMC/scadenze, condizioni igieniche della donazione, ecc.
4. Il donatario non potrà assumere alcuna responsabilità per la parte relativa al rispetto della catena alimentare di cui al precedente comma.
5. Il donatore dovrà redigere un documento di accompagnamento a supporto (o bolla di consegna) che specifichi i prodotti alimentari e i controlli eseguiti (tipologia prodotti, temperatura, TMC/scadenza, numero di lotto, se presente, ecc.). Il donatore deve conservare questi documenti in modo ordinato e accessibile, rispecchiando i flussi dei prodotti o mantenendo un registro.

ART. 9

SEDE

1. La Rete ha sede presso la Provincia di Lecce. Alle riunioni della Cabina di Regia di cui al successivo art. 10 possono partecipare, su invito della stessa, altri soggetti ove interessati alla realizzazione/integrazione di attività e servizi di cui all'oggetto del presente Disciplinare.

ART. 10

CABINA DI REGIA

1. La Rete è coordinata da una Cabina di Regia, composta da un rappresentante di ognuno dei soggetti promotori di cui all'art.3 comma 1.
2. La Cabina di Regia:
 - a) individua le strategie di intervento territoriale e programma le attività nonché la relativa attuazione;
 - b) stabilisce modalità istituzionali e forme organizzative gestionali più adatte all'attuazione degli interventi;
 - c) cura lo sviluppo dei rapporti tra i diversi soggetti (istituzionali e non) nonché le eventuali forme di collaborazione su scala regionale e nazionale attraverso strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di co-

- progettazione e di co-valutazione, stipulando convenzioni/collaborazioni/intese con vari soggetti;
- d) propone l'integrazione della Rete con altri soggetti aderenti;
 - e) vigila sull'attuazione degli interventi da parte dei soggetti della Rete e sulla qualità degli interventi realizzati;
 - f) approva eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Disciplinare.
3. La presidenza della Cabina di Regia è attribuita al Presidente della Provincia, o suo delegato, che rappresenta la Rete nei rapporti con i soggetti esterni.
 4. Il Presidente (o un suo delegato) convoca, anche su richiesta motivata di uno dei componenti, le riunioni della Cabina di Regia, ne definisce l'ordine del giorno, ne presiede e coordina i lavori, dà esecuzione alle sue determinazioni.

ART. 11

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Tutti i dati personali saranno trattati dai soggetti della Rete esclusivamente per le finalità sopra citate ed in ossequio al Regolamento n.2016/679/UE.

ART. 12

EFFICACIA TEMPORALE

1. L'efficacia temporale del presente Disciplinare seguirà quella del Codice Etico di cui è attuazione.
2. Ciascuno dei componenti della Rete potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla Rete con un preavviso di almeno un mese da comunicare formalmente alla Cabina di Regia di cui all'art.10.

ART. 13

ONERI

1. Dalla costituzione e dal funzionamento della Rete non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, ivi compresa la Cabina di Regia, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.